

COMUNICAZIONI

**Patent box,
rinnovo in 30
giorni dalla firma
di stipula**

Millani a pag. 30

Gli uffici dell'Agenzia stanno inviando la comunicazione ai contribuenti

Patent box, sprint finale

Rinnovo in 30 giorni dalla firma di stipula

DI ANDREA MILLANI

Accordi di patent box rinnovati entro 30 giorni dalla firma per i ruling ancora aperti. Per gli accordi di patent box non ancora conclusi, il rinnovo dovrà essere esercitato entro 30 giorni dalla data di stipula dello stesso.

In questi giorni, i contribuenti che hanno presentato nel 2015 apposita istanza di attivazione della procedura di patent box, ma ad oggi non hanno ancora raggiunto un accordo preventivo con l'Ufficio, stanno ricevendo una comunicazione in cui vengono informati che nell'accordo che sottoscriveranno con l'Agenzia delle entrate verrà inserita una clausola in base alla quale sarà loro consentito di chiedere il rinnovo dello stesso, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula dell'accordo.

In tema di rinnovo dell'accordo, l'articolo 12 del Prov-

vedimento del 1° dicembre 2015 prevede che almeno novanta giorni prima della scadenza dello stesso, il contribuente trasmetta apposita istanza di rinnovo direttamente all'Ufficio, che almeno quindici giorni prima della scadenza dell'accordo medesimo, comunica il proprio assenso ovvero rigetta l'istanza con provvedimento motivato.

Negli ultimi 12 mesi, molte grandi aziende, che per fatturato hanno attivato il ruling con la Direzione centrale, hanno già concluso la fase di contraddittorio e sottoscritto l'accordo con l'Ufficio e quindi, entro il prossimo 2 ottobre, hanno la possibilità di rinnovare il medesimo. Per molte altre aziende, invece, le cui istanze di attivazione della procedura sono state indirizzate alle Direzioni regionali dei territori di competenza, i ruling preventivi non si sono ancora conclusi. Proprio questi contribuenti, che avevano presentato istanza nel 2015

e che al 31 dicembre 2019 vedono scadere il quinquennio di vigenza del beneficio patent box, non avevano la possibilità di esercitare la facoltà di chiedere il rinnovo ai sensi dell'articolo 12 del Provvedimento. L'Agenzia delle entrate è quindi intervenuta fornendo indicazioni specifiche ad ogni singolo contribuente che si trova in questa situazione e che ora potrà chiedere il rinnovo del beneficio entro 30 giorni dalla data in cui avverrà la stipula dell'accordo stesso.

Proprio per ovviare ai ritardi registrati nella chiusura degli accordi per il riconoscimento dell'agevolazione patent box, il Legislatore con Legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata in G.U. n. 151 del 29 giugno 2019 (la legge di conversione del decreto Crescita) ha semplificato i passaggi per determinare il reddito agevolabile, permettendo ai contribuenti di scegliere, in alternativa alla procedura di ruling preventivo, ove

applicabile, di determinare e di indicare direttamente in dichiarazione il reddito agevolabile. I contribuenti che optano per questa procedura devono ripartire la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi. Con il Provvedimento n. 658445 del 30 luglio 2019 e con la successiva Risoluzione n. 81/E del 9 settembre 2019, l'Agenzia delle entrate ha fornito una serie di importanti indicazioni operative in merito alla determinazione diretta del reddito agevolabile da patent box e ha aperto la via della procedura semplificata anche a quei soggetti che hanno attivato una procedura di ruling, ma non hanno ancora raggiunto un accordo con l'Ufficio.

© Riproduzione riservata

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

